



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Prot. 593 /gf

Como, 17 aprile 2013

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 6/2013

Sistri arriva una nuova proroga al primo ottobre
Ministero
dell'Ambiente,
Comunicato

Il Ministro dell'Ambiente ha confermato attraverso il proprio sito internet l'imminente pubblicazione di un Decreto che prevede l'avvio del SISTRI dal 1.10.2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi.

Per tutte le altre imprese l'avvio del sistema è fissato per il 3.3.2014; è prevista inoltre la sospensione del contributo SISTRI per tutto il 2013.

Si attende la pubblicazione del testo ufficiale in Gazzetta.

http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?lang=&item=/documenti/comunicati/comunicato_0268.html

Trasparenza e anticorruzione delle Pubbliche Amministrazioni: in arrivo nuovi obblighi su appalti, urbanistica e ambiente

D.Lgs. 14.3.2013,
n. 33

Dal prossimo 20.4.2013 le Amministrazioni Pubbliche avranno nuovi obblighi in materia di appalti, urbanistica, ambiente e calamità naturali.

Lo stabilisce il DLgs n. 33 del 14.3.2013 che riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche.

Obiettivo del decreto è quello di consentire ai cittadini di conoscere e controllare le attività delle amministrazioni, la loro efficienza e imparzialità.

Tra i nuovi obblighi a carico delle stazioni appaltanti:

- obbligo di pubblicare sui propri siti internet le informazioni sugli appalti: per ciascun contratto devono indicare la determina di aggiudicazione definitiva, la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'importo dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, la base d'asta, la procedura e la modalità di selezione del contraente, il numero di offerenti partecipanti, i tempi di completamento dell'opera, l'importo delle somme liquidate, le modifiche contrattuali e le decisioni di ritiro e recesso dei contratti;
- obbligo di trasmettere tutte le informazioni pubblicate sui propri siti internet all'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici);
- obbligo di pubblicare le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate;
- obbligo di pubblicità dei dati e documenti, tra i quali i procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche;
- obbligo di pubblicare annualmente un "indicatore di tempestività dei pagamenti" che indica i propri tempi medi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture.

<<< ... segue...

Le PA che non rispettano questi obblighi incorrono in sanzioni fino a 51.545 euro.

L'AVCP entro il 30 aprile di ogni anno comunicherà alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni pubbliche inadempienti.

<http://www.dplmodena.it/leggi/33-2013%20Dlvo%20Anticorruzione.pdf>

Eurocodici, un valido supporto alle Norme Tecniche per le Costruzioni. Pubblicate le Appendici nazionali
DM 31.7.2012

Le NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni), approvate con il DM 14.1.2008, stabiliscono che per quanto non espressamente specificato nella stessa norma si può far riferimento a normative di comprovata validità, come ad esempio gli Eurocodici con gli annessi parametri nazionali (Appendici).

La stessa Circolare n. 617 del 2.2.2009, conferma che gli Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN costituiscono un importante riferimento per l'applicazione delle nuove norme tecniche.

Per l'utilizzo compiuto degli Eurocodici Strutturali e' quindi necessario far riferimento alle Appendici contenenti i "parametri nazionali" che definiscono i livelli di sicurezza delle opere di competenza degli Stati membri.

Con il DM 31.7.2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.3.2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato in via definitiva le Appendici nazionali contenenti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici. Ricordiamo brevemente i vari Eurocodici strutturali e gli aspetti trattati da ciascuno di essi:

- Eurocodice 0: metodi semiprobabilistici agli stati limite, combinazioni di carico, fattori di sicurezza;
- Eurocodice 1: azioni sulle strutture;
- Eurocodice 2: strutture in calcestruzzo non armato, armato e precompresso;
- Eurocodice 3: strutture in acciaio;
- Eurocodice 4: strutture miste acciaio-calcestruzzo;
- Eurocodice 5: opere in legno strutturale;
- Eurocodice 6: strutture in muratura portante;
- Eurocodice 7: geotecnica (fondazioni, muri di sostegno, etc.);
- Eurocodice 8: progettazione sismica;
- Eurocodice 9: strutture in alluminio.

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0256200100010110001&dg=2013-03-27&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-27&art.codiceRedazionale=13A02562&art.num=1&art.tiposerie=SG

DURC, dall'Inps il punto della situazione sulla regolarità contributiva di imprese in concordato preventivo e società di capitali
INPS, messaggio 21.3.2013, n. 4925

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale finalizzata al risanamento delle imprese che non presentano condizioni di crisi strutturale. Attraverso il concordato preventivo, l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi in cui versa l'impresa.

Con messaggio n. 4925 del 21.3.2013, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in materia di rilascio del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) in caso di verifica della regolarità di imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo e di imprese costituite in forma di società di capitali. L'INPS chiarisce che per garantire la prosecuzione dell'attività aziendale sottoposta a concordato preventivo può essere rilasciato il DURC; in caso contrario, infatti, se l'impresa non potesse ottenere il DURC, non potrebbe continuare a svolgere il suo lavoro, con una conseguente difficoltà a superare la crisi.

Relativamente alle società di capitali, eventuali irregolarità contributive sui soci non pregiudicano il rilascio del DURC. Per il rilascio del DURC i controlli sulla regolarità contributiva vanno effettuati solo sulla contribuzione relativa ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

<http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fmessaggi%2Fmessaggio%20numero%204925%20del%2021-03-2013.htm>

Detrazioni fiscali: la realizzazione di impianti fotovoltaici è equiparata a interventi finalizzati al risparmio energetico

Agenzia Entrate,
Risoluzione 22/E

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente che le spese sostenute per l'acquisto e la realizzazione di un impianto fotovoltaico sono detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR se l'impianto è al servizio dell'immobile residenziale.

Gli impianti fotovoltaici, pertanto, sono considerati a tutti gli effetti opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici.

E' esclusa, invece, la possibilità di fruire della detrazione quando la cessione dell'energia prodotta in eccesso abbia fini commerciali, come, ad esempio, nei casi in cui l'impianto non è posto al servizio dell'abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kW.

La nuova Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate conferma il parere espresso pochi giorni fa, secondo il quale gli impianti fotovoltaici possono usufruire della detrazione del 50% rinunciando alle tariffe incentivanti del Conto Energia. Tuttavia, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, chi opta per la detrazione sulle ristrutturazioni non può richiedere gli incentivi del Quinto Conto Energia sullo stesso intervento.

Al contrario, su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il bonus fiscale sulle ristrutturazioni si può cumulare con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato.

Per accedere alla detrazione fiscale, il contribuente deve conservare il titolo abilitativo e la documentazione relativa all'acquisto e all'installazione dell'impianto fotovoltaico; non è necessario documentare l'entità del risparmio energetico relativo.

Infine, l'Agenzia ricorda che le detrazioni per le spese sostenute per l'impianto fotovoltaico saranno pari al 50% fino al 30.6.2013, dopodiché torneranno al 36%; anche il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è temporaneamente elevato da 48.000 euro ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnline5/Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/04/risoluzione-22e.pdf?uuid=810cdc4e-9b9f-11e2-9269-a9e8d52de0bd

Impianti fotovoltaici su serre: no ai limiti introdotti dal Quarto Conto Energia!

TAR Lazio,
Sentenza 3143/2013

Secondo l'articolo 14 del Quarto Conto Energia (DM 5.5.2011), nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici sulle serre, il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie dei pannelli e la superficie di copertura della serra non deve superare il 50%.

A seguito del ricorso presentato da alcune società contro questo limite, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e il Ministero dello Sviluppo Economico avevano affermato che la limitazione normativa era volta a contrastare l'uso eccessivo dei moduli fotovoltaici per non rendere le serre inadatte al loro scopo originario, cioè alla coltivazione.

Il Tar Lazio, al contrario, annulla il suddetto articolo con la Sentenza 3143/2013. Secondo il Tribunale amministrativo, i limiti introdotti dal Quarto Conto Energia, oltre ad essere illogici e contraddittori, non sono sufficienti a garantire le coltivazioni in serra. Il fatto che il limite del 50% debba essere rispettato in tutto il territorio nazionale non tiene in conto le diverse condizioni di luminosità e calore delle regioni italiane.

"Parametri come il clima, la luminosità, la qualità del terreno, la disponibilità e qualità di risorse idriche sono elementi essenziali per garantire le coltivazioni in serra. Limitare il criterio al rapporto tra la proiezione al suolo dei moduli fotovoltaici e la proiezione al suolo della superficie coperta dalla serra presenta dei profili di illegittimità "per eccesso di potere".

<http://www.casaportale.com/public/uploads/14183-pdf1.pdf>

Buone notizie per imprese e professionisti: in arrivo rimborsi IVA

Agenzia Entrate,
Comunicato
19.3.2013

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che nelle prossime settimane saranno rimborsati crediti IVA per circa 1,2 miliardi di euro ad oltre 4300 imprese. La questione dei rimborsi assume particolare interesse nei confronti di tutti quegli operatori che hanno chiuso il precedente periodo d'imposta con un credito IVA e che, entro il 28 febbraio, nell'ambito della Dichiarazione IVA, hanno destinato almeno una parte del loro credito alle "casce aziendali". In periodi di scarsa liquidità come quello attuale, imprese e professionisti possono contare su una notevole boccata d'ossigeno.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/764ae3004ef2a90187a7ef1770d58b0b/032+Com++st++Rimborsi+Iva+19+03+13.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=764ae3004ef2a90187a7ef1770d58b0b>

Società tra professionisti: ecco il nuovo Regolamento

DM 8.2.2013,
GU 6.4.2013, n. 81

Dopo una lunga attesa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 34/2013 recante il Regolamento delle Società tra professionisti. Il nuovo Regolamento consente ai liberi professionisti iscritti agli Albi di esercitare la professione in forma societaria e non si applica ai modelli societari e associativi già vigenti.

Esso individua due tipologie societarie:

- le "Società tra professionisti" o "Società professionali", costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati;
- le "Società multidisciplinari", ossia Società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali che devono iscriversi nell'albo previsto per l'attività prevalente all'interno della Società. Se non è indicata un'attività prevalente, la Società può iscriversi in più albi.

Il Regolamento si fonda sui principi della trasparenza e della concorrenza. I professionisti devono, infatti, informare il cliente con un atto scritto di tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell'incarico, dandogli la possibilità di scegliere il professionista cui affidare il lavoro e mettendolo al corrente dell'eventuale presenza di conflitti di interesse.

Il cliente deve inoltre essere informato su eventuali sostituzioni del professionista che svolge l'incarico, sulla presenza di ausiliari e sull'elenco dei soci con finalità di investimento.

I soci della Stp devono possedere requisiti di onorabilità, non aver riportato condanne e non essere stati cancellati dal proprio albo per motivi disciplinari. Ogni socio può partecipare ad una sola Stp o Società multidisciplinare all'interno della quale i professionisti devono detenere i due terzi del capitale sociale.

<http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2013/04/DM-34-2013-STP.pdf>

Aggiornato l'Annuario del contribuente dell'Agenzia delle Entrate: novità per contenzioso, evasione e tassazione di rendite

Agenzia Entrate,
Annuario del
Contribuente

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato tre delle otto sezioni in cui si suddivide la guida "Annuario del contribuente".

Ricordiamo, brevemente, che la pubblicazione è una guida completa e immediata, di facile utilizzo per tutti: dal semplice cittadino, ai tecnici e alle imprese e tratta i seguenti argomenti:

- Il fisco sulla casa
- Irpef e dichiarazione dei redditi
- Rendite finanziarie e tassazione dei beni lusso
- Misure contro l'evasione
- Il rimborso delle imposte
- Comunicazioni, accertamenti esecutivi, sanzioni e cartelle
- Contenzioso e strumenti per evitarlo

Le novità dell'ultima versione riguardano le seguenti parti:

- Rendite finanziarie e tassazione dei beni di lusso
- Misure contro l'evasione
- Contenzioso e strumenti per evitarlo

Le modifiche riguardano, in particolare, l'istituto del reclamo e della relativa proposta di mediazione, il nuovo "Redditometro", l'imposta di bollo sui prodotti finanziari e la disciplina dell'Ivafe (Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero).

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/02a42e804bb1ef719474f5d94f8d55f4/Annuario_online_Parte_IV.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=02a42e804bb1ef719474f5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/97f566004bb1f43c94bbf5d94f8d55f4/Annuario_online_Parte+VIII.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=97f566004bb1f43c94bbf5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/87dd86804bb1f43c94b5f5d94f8d55f4/Annuario_online_Parte_V.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=87dd86804bb1f43c94b5f5d94f8d55f4

Pagamento dei debiti della PA nei confronti di imprese e professionisti.

D.L. 8.4.2013,
n. 35

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto per il pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti di imprese e professionisti. Il Decreto introduce importanti novità per quanto riguarda la compensazione fra crediti e debiti, ossia la possibilità per le imprese di estinguere una parte dei debiti fiscali maturati nei confronti del Fisco con i crediti che Stato ed Enti locali devono all'azienda.

Di seguito segnaliamo alcune novità del Decreto:

- prevista la restituzione di 40 miliardi di euro: già da quest'anno saranno pagati i debiti e la copertura finanziaria viene assicurata mediante Titoli di Stato;
- ampliate le tipologie di compensazioni effettuabili: sarà possibile compensare tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti di Stato ed Enti e non solo quelli passati a ruolo;
- aumento del tetto massimo per la compensazione: nel 2013 il tetto rimane a 516 mila euro, ma dal 2014 salirà a 700 mila euro.

http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Dal-Governo/DEBITIPA_GU.pdf?uuid=4a4545cc-a0cf-11e2-8952-244ff127f810

Posta Elettronica Certificata (PEC): nuove responsabilità affidate agli Ordini e Collegi professionali

Decreto 19.3.2013,
GU 9.4.2013

Con il Decreto dello Sviluppo Economico el 19 marzo 2013 pubblicato in è stato istituito l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.

L'INI-PEC, realizzato e gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, costituisce l'elenco di tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti che sarà consultabile on-line attraverso semplici criteri di ricerca (codice fiscale o provincia + ragione sociale) senza necessità di autenticazione, da tutti i cittadini

L'elenco sarà suddiviso in due sezioni:

- Sezione Imprese
- Sezione Professionisti

<<< ... segue...

Al costante aggiornamento di tale elenco dovranno contribuire InfoCamere e Ordini professionali con cadenza mensile, comunicando rispettivamente i dati relativi alle Imprese e ai Professionisti di nuova iscrizione, di cessata attività e con eventuali modifiche.

Successivamente l'aggiornamento dell'INI-PEC sarà addirittura giornaliero. Ricordiamo che la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un particolare account di posta elettronica che consente di scambiare messaggi (e documenti allegati) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno. La PEC garantisce, inoltre, la certezza dell'invio, della consegna, dell'immodificabilità del contenuto e della riservatezza del messaggio, oltre all'identificazione certa della casella mittente.

http://www.salvatorebrienza.it/doc_dir_amministrativo/Legislazione_amministrativo/mise-dec19032013.pdf

Impianti d'antenna per la ricezione TV

La Guida CEI sugli impianti d'antenna per la ricezione TV, pubblicata a febbraio 2013, tratta tutti gli aspetti fondamentali della progettazione, installazione e collaudo degli impianti di ricezione televisiva nel rispetto della legislazione vigente in materia (L. 186/68, DM 37/08, DM 22/01/2013), che stabilisce i parametri per la progettazione e l'installazione degli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi da effettuare secondo la regola d'arte.

Il volume CEI contiene le due norme fondamentali per la realizzazione di questi impianti:

- la nuova Guida CEI 100-7 per l'applicazione delle norme sugli impianti di ricezione televisiva e tratta i requisiti di funzionalità e sicurezza degli impianti di ricezione TV fissati dalle norme tecniche europee della serie EN 60728. La Guida sostituisce la Guida CEI 100-7:2005-02 e l'Appendice CEI 100-7/A:2006-05.
- la Guida CEI 100-140 per la scelta e installazione dei sostegni d'antenna per la ricezione televisiva.
- Le principali novità contenute nella quarta edizione della Guida 100-7 sono:
 - l'inserimento di una parte dedicata alla distribuzione in fibra ottica; la definizione delle caratteristiche elettriche dei segnali che entrano nell'appartamento attraverso la HNI (Home Network Interface), al fine di consentire la progettazione e realizzazione dell'impianto d'appartamento che garantisca segnali alle prese d'utente con qualità specificata; la definizione delle caratteristiche elettriche dei segnali ricevuti dall'antenna che entrano nel terminale di testa, al fine di ottimizzare la qualità dei segnali forniti alle prese d'utente;
- i nuovi criteri di valutazione del rischio e i requisiti per la protezione contro i fulmini;
- le indicazioni circa la coesistenza degli impianti d'antenna con il servizio radio mobile LTE.

La Guida 100-140 fornisce, invece, i contenuti e le nozioni tecniche che costituiscono il completamento delle informazioni inserite nella Guida CEI 100-7, ed è uno strumento utile per agevolare gli installatori nella scelta dei sostegni per gli impianti d'antenna.

La Guida è un valido supporto anche per i costruttori dei relativi materiali che possono disporre di parametri di riferimento precisi e comparabili.

Arrivano i chiarimenti sul rapporto tra IMU e Irpef dall'Agenzia Entrate

Agenzia Entrate,
Circ. 5/E/2013

A partire dal 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale si applica l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce sia l'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. L'Agenzia chiarisce che l'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali dovute sui redditi fondiari relativi a fabbricati o terreni non locati. Pertanto, chi ha già versato l'IMU nel 2012, non deve nulla al Fisco relativamente all'IRPEF su immobili non locati.

In caso di immobili locati solo per una parte dell'anno, il principio di sostituzione dell'IMU sull'IRPEF opera proporzionalmente al periodo in cui l'immobile è stato non locato.

In particolare l'effetto di sostituzione non avviene in caso di:

- reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;
- redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
- redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TUIR;
- redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/262e4e804eda8825a359bb894d38f36b/cir5e+de11'11+03+13+_3_x.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=262e4e804eda8825a359bb894d38f36b

Linee guida alla segnaletica dei cantieri stradali

Decr. Intermin.
4.3.2013
DM 10.7.2002

Le operazioni di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere stradale costituiscono attività lavorative che comportano un rischio elevato derivante dall'interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori.

Il Decreto Interministeriale 4.3.2013 definisce i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Il Decreto definisce i criteri di applicazione della segnaletica di cantiere che devono essere seguiti da gestori delle infrastrutture, delle imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie.

Il Decreto individua i contenuti e la durata dei corsi di formazione; inoltre prescrive:

- l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale (indumenti ad alta visibilità)
- l'obbligo di segnalare i veicoli operativi con dispositivi supplementari a luce lampeggiante o pannelli luminosi o segnali a messaggio variabile
- la rispondenza della segnaletica alle caratteristiche di cui all'art. 3 del "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.7.2002.

Il Ministero prevede inoltre una revisione o un aggiornamento di questa regolamentazione sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti rilevati nei cantieri stradali.

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1D4CB3FF-4540-42BF-87FB-3F1E477C558D/0/20130304_DI.pdf

http://www.ancebrescia.it/articoli/dm_10-07-2002.htm

Impianti di protezione attiva: in vigore la nuova regola tecnica per naspi, idranti e sprinkler
DM 20.12.2012

E' entrato in vigore il 4.4.2013 il Decreto del Ministero dell'Interno recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

Ricordiamo, brevemente, che la regola tecnica definisce

- la documentazione da presentare ai fini della valutazione dei progetti
- la documentazione da presentare in caso di controllo
- la documentazione da tenere per l'esercizio

In particolare, il provvedimento disciplina:

- le reti idranti, per le quali va utilizzata come riferimento la norma UNI 10779
- le reti sprinkler, per le quali va utilizzata come riferimento la norma UNI 12845

Le nuove disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti in caso di interventi di modifica.

Non si applicano invece agli impianti installati nelle attività a rischio di incidente rilevante, negli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche, archivi, musei e gallerie, agli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. e di gas naturale per autotrazione, ai depositi di G.P.L. e di soluzioni idroalcoliche.

<http://www.antincendio.it/wp-content/uploads/2013/01/DM-20-12-2012.pdf>

La SCIA senza imposta di bollo Agenzia Entrate,
Risoluz. 24/E

L'Agenzia delle Entrate, in risposta a una richiesta di parere posta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha affermato che non va assoggettata all'imposta di bollo la dichiarazione delle imprese per iniziare, cessare o modificare un'attività produttiva purché la stessa non preveda il rilascio di provvedimenti o certificazioni.

Pertanto, l'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro non è dovuta per Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che Enti e privati devono presentare ai Vigili del Fuoco per l'esercizio di attività soggette a controlli di prevenzione incendi.

L'imposta di bollo va invece apposta su ogni foglio che compone il nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco possono richiedere in via preventiva ai VV.F.

Il nulla osta di fattibilità, infatti, rientra fra gli atti e i provvedimenti regolati dall'articolo 4 della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, che vanno rilasciati ai soggetti che ne fanno specifica richiesta e perciò su tale rilascio va applicato il bollo.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a0d033804f2fb118bf7bf511b4212d8/RIS+24e+dell'8+04+13.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a0d033804f2fb118bf7bf511b4212d8>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)
